

ASSOCIAZIONE "L'ANGELO CUSTODE" – ETS – ODV
con sede in Spongano (LE), Via Pio XII n. 59
Codice fiscale: 92022680752

STATUTO

(dell'Associazione di volontariato "L'ANGELO CUSTODE" – ETS – ODV)

Approvato dall'Assemblea dei soci in data 31/03/2026
(ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore)

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 – Denominazione e forma giuridica

1. È costituita, ai sensi degli articoli 32 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, un'Organizzazione di Volontariato (di seguito anche "ODV") avente la seguente denominazione:

"ASSOCIAZIONE L'ANGELO CUSTODE" – ETS – ODV.

2. L'Associazione acquisisce la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) con l'iscrizione nella sezione "Organizzazioni di volontariato" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ne utilizza la relativa indicazione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non espressamente previsto, dalle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e dalle ulteriori norme di legge tempo per tempo vigenti in materia di ETS e ODV.

Art. 2 – Sede

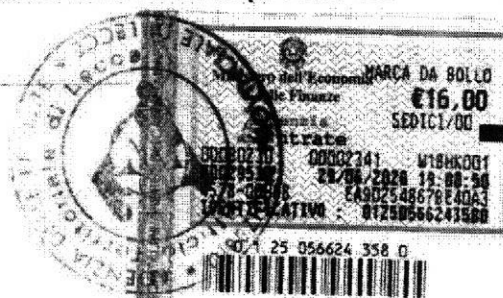
1. L'Associazione ha sede legale in **Spongano (LE), Via Pio XII n. 59.**
2. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma semplice deliberazione dell'organo di amministrazione, con obbligo di comunicazione agli uffici competenti, ivi compreso il RUNTS.
3. L'Associazione può istituire o sopprimere sedi operative, uffici e delegazioni anche in altri Comuni, con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata **illimitata.**



2. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto.



TITOLO II

FINALITÀ – ATTIVITÀ – ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Art. 4 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. L'Associazione non ha fini di lucro e persegue **esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale** in favore di persone in condizioni di fragilità o svantaggio, con particolare riferimento a:
 - persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali;
 - persone anziane non autosufficienti o in condizioni di solitudine o marginalità sociale;
 - persone svantaggiate per condizioni economiche, sociali o familiari;
 - nuclei familiari in difficoltà, anche in relazione alla cura di componenti non autosufficienti.
2. L'Associazione opera privilegiando il radicamento nel territorio locale e la collaborazione con enti pubblici e privati impegnati nel settore sociale e socio-sanitario.

Art. 5 – Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, l'Associazione esercita in via stabile e principale **attività di interesse generale** riconducibili, in particolare, agli **interventi e servizi sociali**.
2. In tale ambito, l'Associazione può, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - istituire, organizzare e gestire **centri diurni, residenziali o semi-residenziali** per persone anziane, persone con disabilità o altre condizioni di fragilità;
 - promuovere e svolgere **servizi socio-assistenziali e socio-sanitari** in favore di persone svantaggiate, anche in collaborazione e/o convenzione con enti pubblici e altre organizzazioni non profit;
 - organizzare servizi di **accompagnamento, trasporto sociale e assistenza domiciliare** a favore di soggetti non autosufficienti o con ridotta mobilità;
 - promuovere attività di **animazione sociale, ricreativa, culturale ed educativa** finalizzate al benessere psico-fisico delle persone fragili, anche mediante laboratori, iniziative di socializzazione, attività di gruppo e di integrazione sociale;
 - promuovere iniziative di **informazione, formazione e sensibilizzazione** sui temi della disabilità, della non autosufficienza, dell'inclusione sociale e della solidarietà;
 - svolgere, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, attività di **prevenzione sanitaria e di educazione alla salute**, nonché attività di supporto logistico e



organizzativo a favore di professionisti sanitari o strutture socio-sanitarie, in coerenza con la natura non lucrativa dell'ente.

3. L'Associazione può, inoltre, svolgere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse a quelle di interesse generale che risultino necessarie o utili al perseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, nel rispetto dei limiti di legge, **attività diverse** da quelle di interesse generale, purché:
 - siano **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di cui all'art. 5;
 - siano preventivamente individuate dal Consiglio Direttivo e **deliberate** dall'Assemblea, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalla **normativa vigente**.
2. La secondarietà e strumentalità delle attività diverse è verificata e attestata in sede di approvazione del bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dalla **normativa applicabile**.

Art. 7 – Divieto di distribuzione di utili e modalità di impiego del patrimonio

1. È fatto **divieto** all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o **avanzi** di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. Gli eventuali **avanzi di gestione** sono integralmente destinati allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale o all'incremento del patrimonio dell'Associazione.

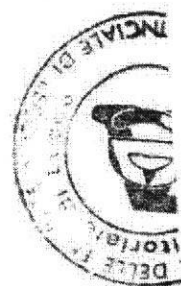
TITOLO III

ASSOCIATI – RAPPORTO ASSOCIATIVO – VOLONTARI

Art. 8 – Associati

1. Il numero degli associati è **illimitato**, ma non può essere inferiore al numero minimo previsto dalla normativa per le ODV.
2. Possono essere associati tutte le **persone fisiche** che condividono le **finalità** dell'Associazione, si impegnano a rispettare il presente Statuto e partecipano alle attività associative.
3. L'Associazione assicura la **disciplina uniforme del rapporto associativo** e garantisce la parità di trattamento fra gli associati; non sono ammesse limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa né discriminazioni arbitrarie.

Art. 9 – Domanda di ammissione



1. Chi intende aderire all'Associazione presenta al Consiglio Direttivo **domanda scritta** contenente:
 - le proprie generalità e codice fiscale;
 - la dichiarazione di aver preso visione e di accettare integralmente Statuto e regolamenti interni;
 - l'impegno a versare la quota associativa annuale eventualmente **deliberata**.
2. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione nella prima riunione utile. L'eventuale **rigetto** della domanda deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato.
3. La qualità di associato si acquista dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa (ove prevista) hanno diritto di:
 - partecipare alle **Assemblee** con diritto di intervento e di voto;
 - eleggere e candidarsi alle **cariche sociali** secondo quanto previsto dal presente Statuto;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e prenderne parte;
 - consultare i libri sociali, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
2. Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
 - osservare le deliberazioni degli organi sociali legittimamente adottate;
 - contribuire alla realizzazione delle finalità statutarie;
 - versare la quota associativa, se prevista, nelle misure e nei termini stabiliti dall'Assemblea.
3. L'**adesione all'Associazione è a tempo indeterminato** e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 11 – Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:
 - **recesso** volontario, comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - **mancato versamento** della quota associativa per due esercizi consecutivi, previa diffida;
 - **esclusione** deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali:
 - comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione;
 - ripetute violazioni delle disposizioni statutarie o regolamentari;



- gravi atti che arrechino danno morale o materiale all'Associazione.
2. La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata all'interessato, che può proporre **ricorso all'Assemblea** entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
L'Assemblea decide in via definitiva.
 3. L'associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né vanta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 12 – Volontariato e attività dei volontari

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente e determinante dell'**attività di volontariato** dei propri associati.
2. Il volontario:
 - svolge la propria attività in modo **personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro neanche indiretto;
 - non può essere retribuito in alcun modo per l'attività prestata; gli possono essere rimborsate esclusivamente le **spese effettivamente sostenute e documentate**, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. I volontari devono essere iscritti in uno **specifico registro** tenuto dall'Associazione.
4. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo la normativa vigente.

Art. 13 – Lavoratori dipendenti e autonomi

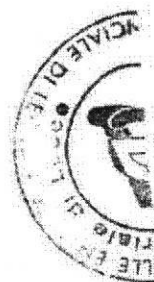
1. L'Associazione può avvalersi di **lavoratori dipendenti o autonomi solo nei limiti** necessari al suo regolare funzionamento o per qualificare o specializzare le attività di interesse generale.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può superare i limiti previsti per le Organizzazioni di Volontariato dalla normativa vigente, in rapporto al numero dei volontari che prestano la propria attività in modo non occasionale.
3. Il rapporto di lavoro è regolato dalla normativa civile, fiscale e previdenziale applicabile.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

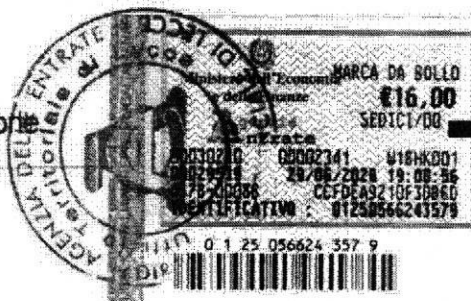
Art. 14 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'**Assemblea degli associati**;



- il **Consiglio Direttivo** (organo di amministrazione);
 - il/la **Presidente**.
2. Ove ne ricorrano i presupposti di legge o qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, possono essere istituiti:

- l'**Organo di Controllo**;
- il **Revisore legale dei conti** o la società di revisione.



ASSEMBLEA

Art. 15 – Composizione e competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con gli obblighi statutari.
2. L'Assemblea:
 - approva il **bilancio di esercizio** e l'eventuale bilancio sociale, ove richiesto;
 - nomina e revoca i componenti del **Consiglio Direttivo** e, se previsti, dell'**Organo di Controllo** e del **Revisore legale**;
 - delibera sulle **linee generali del programma di attività** dell'Associazione;
 - delibera sulle modifiche dello **Statuto**;
 - delibera sullo **scioglimento** dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio;
 delibera su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione o che sia ad essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.



Art. 16 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea è inoltre convocata quando ne faccia richiesta motivata almeno **un decimo degli associati** aventi diritto di voto.
3. La convocazione avviene mediante avviso scritto (anche tramite posta elettronica o PEC) contenente l'ordine del giorno, il luogo (anche virtuale) e l'ora della riunione, da inviarsi almeno **otto giorni** prima della data fissata.

Art. 17 – Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è validamente costituita:
 - in **prima convocazione**, con la presenza (anche per delega) di **almeno la metà più uno** degli associati aventi diritto di voto;
 - in **seconda convocazione**, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
2. Ciascun associato ha diritto a **un voto**. È ammessa la delega scritta ad altro associato, nella misura massima di **una delega per ciascun associato presente**.



3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte:

- per le deliberazioni ordinarie, con il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**;
- per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, con le maggioranze previste dagli articoli seguenti.

4. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto **verbale** sottoscritto dal **Presidente** e dal **Segretario**, iscritto nell'apposito libro verbali.

Art. 18 – Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate dal **Consiglio Direttivo** o da almeno un decimo degli associati.
2. Le modifiche statutarie sono deliberate dall'Assemblea con la presenza di **almeno due terzi** degli associati aventi diritto di voto e con il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**.
3. Le modifiche eventualmente richieste dagli uffici competenti ai fini dell'iscrizione o del mantenimento nel RUNTS sono deliberate con le maggioranze previste dalla legge, se diverse da quelle di cui al comma precedente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 – Composizione e durata del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri **non inferiore a 3 e non superiore a 9**, eletti dall'Assemblea tra gli associati.
2. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica **tre esercizi**, sono **rieleggibili** e restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio.
3. In caso di cessazione di uno o più consiglieri nel corso del mandato, si procede a sostituzione secondo quanto deliberato dall'Assemblea o, se previsto, mediante cooptazione sino alla successiva assemblea utile.

Art. 20 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e **compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità statutarie**, che non siano espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio Direttivo:
 - elegge al proprio interno il **Presidente**, l'eventuale Vicepresidente, il **Segretario** e il **Tesoriere**;
 - delibera l'ammissione e propone all'Assemblea l'eventuale **esclusione degli associati**, nei casi previsti dallo Statuto;



- predispone il **bilancio di esercizio** e, ove richiesto, il bilancio sociale, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea;
- delibera in ordine all'attivazione delle **attività di interesse generale** e delle eventuali attività diverse;
- definisce l'organizzazione interna, approvando eventuali **regolamenti**;
- determina, ove prevista, l'**entità della quota associativa annuale** da sottoporre all'Assemblea, ovvero ne propone la misura;
- delibera sull'istituzione di eventuali **sedi operative** e sulle convenzioni o protocolli d'intesa con enti pubblici e privati.

Art. 21 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno **tre volte l'anno** e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente stesso o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
2. La convocazione è effettuata con avviso scritto, anche a mezzo posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della **maggioranza dei suoi componenti** e delibera con il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**.
Di ogni riunione è redatto **verbale** sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascriversi nell'apposito libro.



PRESIDENTE

Art. 22 – Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
2. Il Presidente:
 - ha la **rappresentanza legale** dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
 - convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - sovrintende all'attività dell'Associazione, assicurandone la **coerenza con le finalità statutarie**.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal **Vicepresidente**, se nominato, o da altro consigliere delegato.
4. In caso di cessazione definitiva del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato senza indugio per eleggere un nuovo Presidente.

TITOLO V



Art. 23 – Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - da beni mobili e immobili che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;
 - da ogni altra entrata compatibile con la natura non lucrativa dell'ente.
2. Le **risorse economiche** dell'Associazione sono costituite da:
 - contributi degli associati (quote associative e contributi straordinari, se previsti);
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche;
 - erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e dalle eventuali attività diverse consentite;
 - ogni altra entrata compatibile con la normativa vigente e con le finalità dell'Associazione.

Art. 24 – Esercizio sociale e bilancio



L'esercizio sociale si chiude al **31 dicembre** di ogni anno.

Entro i termini di legge, il Consiglio Direttivo predispone il **bilancio di esercizio**, che deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro i termini previsti dalla normativa vigente.

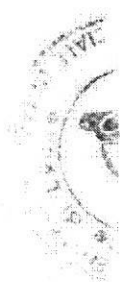
4. Il bilancio, unitamente ai relativi allegati, è depositato presso la sede dell'Associazione nei giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione degli associati.

TITOLO VI

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 25 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno **tre quarti degli associati** aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più **liquidatori**, determinandone i poteri.



Art. 26 – Devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe o comunque a fini di utilità sociale, nel rispetto della normativa vigente.
2. È esclusa in ogni caso qualunque distribuzione, anche indiretta, del patrimonio residuo agli associati, fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

TITOLO VII

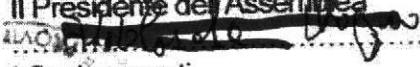
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Spongano, li 31/03/2026

Il Presidente dell'Assemblea



†Soci presenti

